

SESSIONE 1857

N° 59

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CADORNA CARLO, PESCATORE, TORELLI, DEPRETIS,
GALVAGNO, MELEGARI, BRIGNONE

sopra alcune modificazioni

AL

Regolamento interno della Camera.

Tornata delli 3 marzo 1857

SIGNORI,

L'onorevole deputato Moia proponeva nella seduta del 27 del p. p. mese che la Camera volesse autorizzare il presidente ad aprire la discussione sui progetti di legge quando pure non fosse ancora presente il numero legale prescritto dallo Statuto, con che però non si potesse prendere alcuna determinazione se non quando la Camera avesse raggiunto il numero voluto. Le difficoltà che tosto si affacciarono esaminandosi quella proposta vi determinarono a deferirne l'esame alla Commissione già istituita nella scorsa sessione allo scopo di esaminare alcune modificazioni proposte dal deputato Pescatore al regolamento interno della Camera.

La proposta quale venne annunciata è assolutamente incompatibile colla lettera dello Statuto che prescrive all'articolo 53: *che le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.*

Il disposto di quell'articolo non ammette alcuna modificazione nel numero richiesto alla discussione e votazione delle leggi; ciò venne riconosciuto sì dalla Commissione da voi

scelta lo scorso anno ed ora riconfermata, che da quella nominata nel 1850 durante la terza legislatura che aveva pure lo stesso scopo, cioè quello di trovar modo di correggere i diversi inconvenienti che si appalesavano nell'applicazione del regolamento interno.

Tralasciando per ora di menzionare in qual modo credessero entrambe le Commissioni che potevasi ottenere un migliore esame preparatorio per parte delle Giunte, per non venire che all'oggetto speciale della proposta del signor deputato Moia, dirò come il trovar modo di utilizzare meglio il tempo della Camera fosse già stato per entrambe le Commissioni una meta fra le principali a conseguirsi. Si trattò solo di trovare tal mezzo che non fosse in urto colla prescrizione dell'articolo citato dello Statuto, e tal mezzo si fu quello di ammettere fra il lavoro presentato dalla Giunta incaricata della relazione del progetto e la discussione ed approvazione della Camera, un nuovo esame per parte di un Comitato generale al quale possa prender parte ogni deputato, e che alla sua volta non possa deliberare che in presenza di un determinato numero, e che nel progetto che ho l'onore di sottoporre al vostro esame venne dalla Commissione fissato a quello di 50.

Al primo aspetto non v'ha dubbio che deve presentarsi come una complicazione anzichè una semplificazione, e deve far sorgere il dubbio che nella pratica applicazione darà luogo a due discussioni pubbliche in luogo di una; ma se si approfondirà la quistione, si vedrà come desso abbia dei vantaggi reali innegabili, e come il solo abuso per parte di deputati possa generare gl'inconvenienti.

Dirò anzitutto che nella sua essenza è il sistema inglese delle tre letture che ha in suo favore la prova di secoli.

La discussione negli uffizi alla quale può intervenire ogni deputato rappresenta la prima lettura, al che tiene dietro il lavoro più concreto della Giunta che esamina la legge e la presenta colla relazione che dà ragione de'motivi sia di adozione che de'cambiamenti o rifiuto. Ma questa relazione e questo risultato può essere ben diverso da quello di più d'uno fra gli uffizi, e talvolta anche dal maggior numero; la Camera nello stretto senso voluto dallo Statuto si presenta subito nel nostro attuale sistema come il giudice inappellabile, d'onde la necessità di essere nel numero prescritto per deliberare e la conseguenza che non si può più ritoccare nessun articolo una volta votato. Se fra queste due operazioni se ne introducesse una terza, se prima di interpellare la Camera si sentissero tutti gli uomini i più competenti, ne verrebbe che si potrebbe formarsi un concetto più chiaro ed esatto della legge, prima di essere chiamato a dare il voto definitivo. Questo scopo si otterrebbe col Comitato generale al quale possono intervenire tutti i deputati, e le cui deliberazioni non essendo irrevocabili, ma dovendo ancora essere sottoposte alla Camera non hanno il vincolo del numero prescritto dallo Statuto, sib-

bene quel *minimum* che a voi piacerà di fissare. La discussione in Comitato generale corrisponde alla seconda lettura nella Camera inglese. Si è in questa che deve essere svolta e combattuta la legge. La discussione procederebbe precisamente come procede attualmente salvo il vincolo del numero e salvo che non si prendano che determinazioni le quali devono di nuovo essere sottoposte alla Camera. Non sarebbe però obbligatorio un tal corso per tutte le leggi; per quelle che non presentano alcuna probabilità di lunga discussione sarebbe una inutile complicazione, e per questo al primo articolo che prescrive che *per la discussione dei progetti che già sieno giunti allo stato di relazione, la Camera è convocata in Comitato generale pubblico*, furono aggiunte le parole *salvo il caso di deliberazione contraria*; il che potrebbe estendersi, quando lo credesse la Camera, anche a leggi importanti.

Qualora si volesse entrare nello spirito del sistema inglese, la terza lettura, ossia, nel nostro caso, la discussione avanti la Camera nel numero voluto dalla legge non dovrebbe in fatto aver luogo che per approvare l'operato del Comitato generale, emendare le leggi da quelle imperfezioni anche di redazione quasi inevitabili segnatamente quando si delibera sopra emendamenti improvvisati, ma non dovrebbe risollevarne la questione di massima e di principii che in casi veramente eccezionali. Se ciò non avvenisse, se perchè ogni deputato ha il diritto di sollevare ancora qualsiasi quistione, egli vuol usarne a fronte di una norma generale adottata, allora ne verrà indubbiamente la conseguenza che, in luogo di abbreviare i dibattimenti, la proposta modificazione li renderà più lunghi; la colpa non sarà inerente come inevitabile corollario del regolamento, ma proverrà dalla Camera, dall'abuso di pochi, abuso che la disapprovazione della Camera, espressa in quei modi che le sono leciti, può facilmente menomare, come pur avvenne nel Parlamento inglese nel quale ogni deputato ha pure il diritto di parlare anche alla terza lettura, ma nessuno si vale di questo diritto che nel senso già menzionato.

La discrezione da parte de' deputati e la risolutezza da parte della Camera di frenare con que' mezzi che le sono dati chi sorte dai limiti della discrezione, sarà sempre un requisito indispensabile per attuare qualsiasi riforma si possa ideare. La vostra Commissione crede che essendo certi i vantaggi di quella ch'essa ha l'onore di proporvi, e confidando che la discrezione de' deputati vorrà menomare se anche non togliere per intero gl'inconvenienti, essa possa meritare la vostra approvazione, epperò in nome suo ho l'onore di sottoporvi le seguenti proposizioni.

LUIGI TORELLI *relatore*

Art. 1.

Per la discussione dei progetti che già sieno giunti allo stato di relazione, la Camera è convocata in Comitato generale pubblico, salvo il caso di deliberazione contraria.

Questo Comitato non delibera in numero minore di cinquanta, e procede in adunanza pubblica con tutte le forme delle discussioni parlamentari, e con tutte le norme del regolamento attuale.

Art. 2.

È ufficio del Comitato pubblico della Camera discutere compiutamente, col concorso di tutti i deputati che intendono prender parte attiva alla discussione, i progetti riferiti dalla Giunta, così nel loro complesso come nei singoli articoli con tutti gli emendamenti che saranno stati proposti.

Le risoluzioni del Comitato non divengono definitive che per l'approvazione della Camera.

Art. 3.

A questo fine, terminato il lavoro del Comitato, la Camera è chiamata a deliberare sulla proposta legge, secondo la forma delle votazioni parlamentari.

Art. 4.

È derogato al regolamento in tutto ciò che è contrario alle presenti disposizioni.

*La Camera approvò in sede di questa proposta un ordine del giorno
presentato dal Dep. Storti: †
Sessanta del 17. Marzo 1857. - Villardi*

*† La Camera legittimo al potere esecutivo in più sufficienti si apriva le discussioni
quando il numero dei membri sia presso a raggiungere il numero legale, passa
all'ordine del giorno.*